

# **Ordinanza sulle misure nel campo degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)**

del 4 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero,  
visto l'articolo 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1</sup>,  
ordina:*

## Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico allo scopo di attenuare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19.

## Art. 2 Principio

<sup>1</sup> Su richiesta, possono essere concessi mutui a:

- a. club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni di una delle due leghe professionalistiche;
  - b. club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo come pure di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega del rispettivo sport.

<sup>2</sup> I mutui sono concessi esclusivamente a club che, al momento della presentazione della richiesta, non sono eccessivamente indebitati o non sono oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.

1 RS 818 102

**Art. 3 Importo dei mutui**

<sup>1</sup> I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio sostenuti dal club interessato nella stagione 2018/2019.

<sup>2</sup> Se a un club di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b sono già state concesse prestazioni in denaro a fondo perso ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sport<sup>2</sup> o sulla base del pacchetto di stabilizzazione per lo sport, i costi d'esercizio comprovati secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 sono ridotti in misura corrispondente a tali prestazioni.

**Art. 4 Garanzia**

<sup>1</sup> I mutui sono concessi a condizione che il club interessato fornisca garanzie per un importo pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del mutuo.

<sup>2</sup> Sono consentiti quale garanzia ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020:

- a. depositi in contanti;
- b. fideiussioni solidali di:
  1. banche svizzere,
  2. investitori solventi,
  3. società di assicurazione autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) a emettere assicurazioni cauzionali,
  4. cooperative di fideiussione svizzere,
  5. Cantoni e Comuni;
- c. garanzie bancarie di una banca svizzera;
- d. cartelle ipotecarie e ipoteche;
- e. cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori;
- f. trasferimenti di garanzia.

**Art. 5 Retrocessioni a un grado posteriore**

La Confederazione concede al club retrocessioni a un grado posteriore per il mutuo concesso se in questo modo si può migliorare la situazione di partenza per il futuro rimborso alla Confederazione.

**Art. 6 Contratti di mutuo**

<sup>1</sup> I mutui vengono concessi mediante contratti stipulati fra l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) e i club.

<sup>2</sup> I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

<sup>2</sup> RU 2020 851 e 1761

- a. il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per assicurare la partecipazione del club alle competizioni organizzate dalla rispettiva lega;
- b. il mutuo è senza interessi;
- c. il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla data del ricevimento;
- d. il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare;
- e. il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023;
- f. per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora del 5 per cento;
- g. se il mutuo non è restituito totalmente entro tre anni dalla data del suo ricevimento, il club deve ridurre all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma al massimo nella misura del 20 per cento, tutti gli stipendi dei suoi dipendenti, compresi tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro che superano tale importo massimo;
- h. un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

**Art. 7** Esecuzione

L'UFSPO esegue la presente ordinanza.

**Art. 8** Entrata in vigore e validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2021.

4 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr